



COMUNE DI BARI

N. 2025/00127 D'ORDINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 29 DICEMBRE 2025

O G G E T T O

PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE N. 52 DEL 30 GIUGNO 2025 AVENTE AD OGGETTO "GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO PUGLIA DAL PRIMO GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2045. DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONFORMITÀ ALL'ART. 149 BIS DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI". ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ IN HOUSE AQP SPA DA PARTE DEL COMUNE DI BARI.

L'ANNO DUEMILAVENTICINQUE IL GIORNO VENTINOVE DEL MESE DI DICEMBRE, ALLE ORE 16,00 CON CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO SITA AL CORSO V. EMANUELE, SI È RIUNITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. RANIERI ROMEO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
E CON L'ASSISTENZA DEL DOTT. DONATO SUSCA - SEGRETARIO GENERALE
ALL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, SONO PRESENTI IL SINDACO SIG. LECCESE DOTT. VITO NONCHÉ I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

N	COGNOME E NOME	Pres	N	COGNOME E NOME	Pres
1	ALBENZIO Pietro	SI	19	LAFORGIA Victor	NO
2	ALBERGO Grazia	SI	20	LAVOPA Pasquale	SI
3	AMORUSO Nicola	NO	21	LEONETTI Lorenzo	SI
4	AMORUSO Valeria	SI	22	LOPRIENO Nicola	SI
5	BOTTALICO Francesca	SI	23	MILONE Nicoletta	SI
6	BOZZO Antonio	NO	24	NEVIERA Giuseppe	SI
7	BRONZINI Marco	SI	25	PAPARELLA Micaela	SI
8	CARELLI Italo	SI	26	PATRUNO Carlo	NO
9	CARRIERI Giuseppe	NO	27	PERNA Angela	SI
10	CAVONE Michelangelo	SI	28	RANIERI Romeo	SI
11	CIAULA Antonio	SI	29	ROMITO Fabio Saverio	SI
12	DE MARZO Laura	NO	30	RUSSO FRATTASI Silvia	SI
13	DELLE FONTANE Antonello	NO	31	SALEMMI Giovanna	SI
14	DURANTE Maria Stefania	SI	32	SANSEVERINO Gesualdo	SI
15	GIANNUZZI Francesco	SI	33	SCHIRONE Claudio	SI
16	INTRONA Pierluigi	NO	34	SISTO Fabio	SI
17	LA PENNA Annarita	NO	35	SISTO Livio	NO

18	LAFORGIA Michele	NO
----	------------------	----

36	VIGGIANO Giuseppe	NO
----	-------------------	----

OGGETTO: Presa d'atto della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese n. 52 del 30 giugno 2025 avente ad oggetto "GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO PUGLIA DAL PRIMO GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2045. DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONFORMITA ALL'ART. 149 BIS DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, n. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI". Acquisizione della partecipazione nella società in house AQP SpA da parte del Comune di Bari.

.....

L'Amministrazione comunale intende procedere all'acquisizione delle quote di partecipazioni sociali della AQP - Acquedotto Pugliese SpA alienate dalla regione Puglia ai sensi della l.r. n. 14/2024, nel quadro normativo costituito dall'art. 3 comma 2 ter del decreto Legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 191 e dall'art. 149 bis del d. lgs. 152/2006. L'acquisizione delle azioni da parte del Comune di Bari avviene per alienazione a titolo gratuito disposta dalla Regione Puglia, nella misura stabilita nell'allegato A alla legge regionale n. 14/2024 e successive modifiche e integrazioni. L'Ente diverrà titolare di n. 73.025 azioni della società in house Acquedotto Pugliese s.p.a. per un peso percentuale nel capitale sociale dello 0,91.

A tal fine l'Assessore Prof. Nicola Grasso, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale, relaziona quanto segue.

VISTA la Legge Regionale 30 maggio 2011, n. 9 e s.m.i, la quale ha istituito l'Autorità idrica pugliese, soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua, attribuendole tutte le funzioni e i compiti già assegnati all'Autorità d'ambito per la gestione del servizio idrico integrato della Regione Puglia (ATO Puglia), costituita in applicazione del comma 1 dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 26 marzo 2007, n. 8 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), mediante le quali si affida all'Autorità Idrica il compito di approvare il programma di attuazione delle infrastrutture, di definire il modello organizzativo, di individuare le forme di gestione del Servizio Idrico Integrato e di determinare le tariffe del servizio medesimo;

VISTO l'art. 149 bis del D. lgs. 152/2006, mediante cui è espressamente previsto che *"L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso*

dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale";

VISTO il D. lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, recante il "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", ed in particolare i seguenti articoli:

• l'art. 14:

1. (...) *l'ente locale e gli altri enti competenti, (...), provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione: c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;*
2. *ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. (...);*
3. *Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni. (...).*

• l'art. 17:

2. *Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici(...), gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, (...);*
3. *Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35;*
4. *Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi*

e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.;

PRESO ATTO che il 22 maggio 2024 l'assemblea regionale pugliese dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ha deliberato, all'unanimità, parere favorevole affinché possa essere garantita la partecipazione dei Comuni rappresentati a società a capitale completamente pubblico (società "*in house*"), affrontando la sfida della gestione diretta del Servizio Idrico Integrato nell'ATO Puglia, qualora l'Autorità Idrica Pugliese deliberi in merito alla scelta della modalità di affidamento *in house providing*;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese (AIP) n. 68 del 20/06/2024 di "Avvio del procedimento inerente all'individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato ("SII") nell'Ambito Puglia, ai sensi dell'art. 14.1 della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia, sottoscritta in data 10 febbraio 2023.";

CONSIDERATO CHE con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 21 del 13/03/2023 "Approvazione Piano d'Ambito 2020-2045, ai sensi dell'art. 149 co.1 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.", l'Autorità ha disposto di procedere con la rielaborazione del Piano d'Ambito per allinearne l'arco temporale alla durata ipotizzata per l'affidamento al nuovo gestore unico d'Ambito, ovvero sino al 2045, ritenendo infatti che gli obblighi di servizio a carico del gestore non possono essere definiti che da un Piano che individui il piano degli investimenti e la sua sostenibilità alla stregua della tariffa applicabile;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 142, comma 3, del Codice dell'Ambiente attribuisce agli enti locali le funzioni di "*organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo*"; queste attività devono essere esercitate "*attraverso l'ente di governo dell'ambito*", cui i comuni partecipano obbligatoriamente e a cui è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche;
- quanto all'affidamento del servizio, l'art. 147 del Codice dell'Ambiente ha stabilito

innanzitutto il principio dell'unicità della gestione, che impone di individuare un unico gestore del SII per ogni ATO;

- il successivo art. 149 bis (norma inserita dall'art. 7, comma 1, lettera d), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014 n. 164) ha poi definito le concrete modalità di affidamento, prevedendo in particolare che *"l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale"*;
- analogamente a quanto già previsto dalla normativa speciale sul SII, il TUSPL di "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" ha previsto all'art. 10, comma 1, che gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge. L'art. 2 ("Definizioni"), comma 1, lett. c) definisce: "c) «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale";

CONSIDERATO CHE il Servizio Idrico Integrato rientra tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica, essendo, da un lato, un servizio necessario ad assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali e, dall'altro, un servizio di natura economica, erogato sul mercato dietro corrispettivo tariffario;

ATTESO CHE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana, i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

PRESO ATTO CHE:

- all'interno della Regione Puglia, la gestione del SII ad opera di un unico gestore per l'intero territorio è stata realizzata già prima che la normativa nazionale di settore sopra richiamata istituisse tale servizio e prevedesse come obbligatorio il suo svolgimento unitario;
- difatti, con la trasformazione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese (EAAP) in società per azioni, avvenuta con il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, le finalità e le attività attinenti il servizio idrico e fognario svolto per conto dei Comuni pugliesi sono passate, senza soluzione di continuità, dall'Ente pubblico alla società

pubblica, che ha mantenuto il ruolo di gestore unico del SII per l'intero territorio pugliese, per perseguire la duplice finalità dell'unitarietà dell'ambito di esercizio del SII e dell'unicità dell'Autorità incaricata di governarlo;

- con la Legge Regione Puglia n. 28 del 6 settembre 1999, il territorio della Regione (257 Comuni ed una popolazione di circa 4 milioni di residenti) è stato delimitato in un unico Ambito Territoriale Ottimale, denominato ATO Puglia, tenuto anche conto delle peculiarità idro-geo-morfologiche della Puglia e dell'interconnessione del sistema idrico al servizio del territorio nonché della gestione unitaria già esistente, assicurata, come detto, prima dall'EAAP e poi da AQP;
- in data 30 settembre 2002 è stata sottoscritta tra l'allora Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale in Puglia e AQP la Convenzione di gestione (e il relativo Disciplinare Tecnico), con cui è stata affidata la gestione del servizio fino al 31 dicembre 2018, in coerenza con la scadenza della concessione *ex lege*, all'epoca prevista dall'art. 2 del citato D.lgs. 141/1999; il termine di scadenza della concessione è stato successivamente prorogato al 31/12/2025;
- il 20 dicembre 2002 è stata costituita l'Autorità d'Ambito Territoriale per la Puglia, soggetto espressione delle amministrazioni locali della regione proprietarie delle reti ed infrastrutture idriche e fognarie;
- con successiva Legge Regionale n. 8 del 26 marzo 2007 l'Autorità d'Ambito ha assunto la natura giuridica di Consorzio di enti locali ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TU Enti Locali – TUEL), al quale hanno aderito i Comuni pugliesi, sottoscrivendo, con atto del 28 giugno 2008, la Convenzione istitutiva del consorzio obbligatorio e il relativo statuto;
- con Legge Regionale n. 9 del 30 maggio 2011 e s.m.i. è stata istituita l'Autorità Idrica Pugliese (AIP), ente pubblico non economico, rappresentativo dei Comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, al quale sono attribuite tutte le funzioni e i compiti già assegnati all'Autorità d'Ambito Territoriale per la Puglia, fra i quali anche quello di scegliere e deliberare la forma di gestione del SII fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Coerentemente con l'assetto normativo nazionale, infatti, la legge regionale Puglia 9/2011 ha attribuito all'AIP "tutte le funzioni e i compiti già assegnati all'Autorità d'ambito" (art. 2, comma 1), tra i quali la scelta delle "procedure per l'individuazione del soggetto gestore" (art. 4, comma 6, lettera "h") e "l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato" (art. 2, comma 2, lettera "f" e art. 4, comma 6, lettera "h");
- il 31 dicembre 2025 giungerà a scadenza l'attuale gestione del SII nell'ATO Puglia, affidata mediante concessione *ex lege* (D. lgs. 141/1999) in favore della società AQP;
- infatti, il termine di affidamento della concessione, inizialmente fissato dall'art. 2, comma 1, del D.lgs. 141/1999 al 31 dicembre 2018, è stato successivamente modificato con diversi interventi normativi. In particolare, l'art. 21, comma 11 bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n.214 - nella versione modificata da ultimo dall'art. 16 bis, comma 1, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito in Legge 29 dicembre 2021 n.233 - ha previsto che: "*Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l'affidamento alla società di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 141 [i.e. AQP] è prorogato fino al 31 dicembre 2025*".

PRESO ATTO CHE:

- le norme speciali che regolano il servizio idrico integrato sopra richiamate (D. lgs. 152/2006 - TUA) prevedono che l'ente di governo dell'ambito deliberi la forma di gestione del servizio fra quelle previste dall'ordinamento europeo (vale a dire: gara ad evidenza pubblica; affidamento a società mista pubblico-privata; affidamento *in house*), provvedendo, conseguentemente, al relativo affidamento nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (cfr. art. 149 bis del TUA);
- ugualmente, la norma generale di cui all'art. 14, comma 1, del D.lgs. 201/2022 (TUSPL) consente agli enti competenti di affidare i servizi pubblici locali a rete, come il servizio idrico integrato, mediante una delle seguenti modalità:
 - a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
 - b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
 - c) affidamento a società *in house*, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dal successivo articolo 17.

CONSIDERATO CHE:

- l'AIP ha avviato, nel termine di 18 mesi prima della scadenza della concessione, il procedimento amministrativo finalizzato all'individuazione del nuovo soggetto gestore del SII nell'Ambito Puglia con la Deliberazione del proprio Consiglio Direttivo n. 68 del 20/06/2024;
- prima della scadenza della concessione *ex lege* in favore di AQP, l'AIP doveva chiudere il procedimento avviato, individuare il soggetto gestore cui affidare la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'ATO Puglia nel rispetto della normativa di settore e disporre il nuovo affidamento al soggetto gestore entro 6 mesi prima della scadenza (cfr. art. 14.3 della Convenzione su citata e art. 149 bis, comma 2, del D.lgs. 152/2006), quindi entro il 30 giugno 2025;

DATO ATTO CHE:

- con l'art. 3, comma 2-ter, del decreto legge 153/2024, convertito con modificazioni dalla legge 191/2024, è stato disposto quanto segue: *"fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto – legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ai fini di un eventuale affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 149 – bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ammesso il trasferimento da parte della Regione Puglia di parte delle azioni della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 141 del 1999 in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata per le finalità di cui al predetto articolo 149-bis ovvero in*

favore di quest'ultima società";

- La Legge della Regione Puglia n.14 del 28 marzo 2024 , come modificata dall'art. 241 della Legge della Regione Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024, ha disciplinato le modalità di alienazione da parte della Regione delle partecipazioni sociali di Acquedotto Pugliese S.p.A. ai comuni pugliesi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-ter, del su richiamato decreto legge 153/2024, con la finalità di creare le condizioni per l'individuazione, da parte dell'Autorità Idrica Pugliese, nell'esercizio delle proprie competenze, della modalità di affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) tra tutte quelle contemplate dalla normativa generale e speciale sopra richiamate;
- in base alla richiamata Legge regionale, in attuazione dell'art. 3, comma 2 ter, del decreto legge 153/2024, la Regione trasferisce a titolo gratuito, nella misura massima del 20 per cento, le azioni di AQP in favore dei comuni pugliesi, in base al piano di riparto riportato nell'allegato A della legge, a condizione che ciascun comune trasferisca le suddette azioni alla Società veicolo entro novanta giorni dall'acquisizione (art. 3, comma 1, L.R. 14/2024). La fattispecie si configura tipicamente come "a formazione progressiva", secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (SS.UU. n. 18623 dell'8/7/2024), avallata dalle pronunce del Consiglio di Stato (in particolare sez. V n. 299 del 2010);

PRESO ATTO CHE:

- In data 20/06/2024 il Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese, con delibera n. 68, ha preso atto dell'indirizzo espresso da ANCI Puglia con la succitata delibera del 22/05/2024 ed ha avviato il procedimento diretto all'individuazione del soggetto gestore del SII;
- La stessa Autorità Idrica Pugliese, con delibera n. 111 del 19 dicembre 2024, all'esito delle approfondite analisi e degli studi comparativi condotti nel corso del procedimento, ha individuato il modello gestionale *in house providing* come forma ottimale di gestione del servizio idrico integrato, in considerazione di analisi tecnica, che ha evidenziato come l'affidamento *in house* del servizio idrico integrato pugliese risponda maggiormente agli indicatori tecnici illustrati nella medesima rispetto ad altre forme di affidamento previste per legge;
- La Deliberazione 111/2024 di AIP è corredata da un'approfondita Relazione tecnica e da un Piano economico finanziario ventennale (2026/2045), pari alla durata del previsto affidamento. Tra gli altri aspetti, la Relazione tecnica approvata con la su citata Delibera AIP 111/2024 contiene:
 - ✓ un'analisi SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) del sistema idrico pugliese, che confronta le tre diverse forme di affidamento e fornisce una panoramica completa della situazione attuale e delle prospettive future del sistema idrico pugliese;
 - ✓ un'analisi di benchmarking tra la gestione pregressa, assicurata fino ad ora da AQP, e gli altri operatori italiani dell'idrico.
- l'analisi condotta ha considerato l'affidamento in-house conforme ad una maggiore rispondenza, rispetto al ricorso al mercato, di soluzioni soddisfacenti in termini di qualità, efficienza ed economicità, a seguito di analisi di contesto e simulazione di pesatura punteggi attribuibili a parametri tecnici chiaramente delineati;
- dall'analisi suddetta è risultato, a parere dell'Autorità Idrica Pugliese, come l'affidamento in-house del servizio idrico integrato offra benefici specifici per la collettività, non solo dal punto di vista economico, ma anche in termini di qualità del

servizio, efficienza e impiego ottimale delle risorse pubbliche;

- l'analisi ha tenuto conto degli obiettivi di universalità e socialità del servizio, valutando tali obiettivi raggiungibili in maniera più efficace tramite una gestione interna piuttosto che esternalizzata;

RILEVATO CHE:

- il modello gestionale del servizio idrico integrato scelto comporta per la suddetta Autorità, in fase successiva e con provvedimento separato, la individuazione del soggetto affidatario, verificando la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti previsti dalla normativa europea e da quella nazionale per la legittimità dell'affidamento del servizio *in-house*;
- in particolare, tra i requisiti obbligatoriamente previsti, la società *in house* affidataria dovrà dimostrare di possedere le seguenti caratteristiche:
 - la partecipazione interamente pubblica della società affidataria del servizio;
 - capacità di controllo analogo da parte degli enti locali pugliesi sulla società;
 - oggetto sociale relativo alla gestione di servizi di interesse generale, quali il servizio idrico integrato, nei confronti degli enti affidanti, ai sensi dell'art. 7 comma 2 e 3, del D. Lgs. 36/2023;
 - un fatturato superiore all'80% per attività espletate in favore degli enti pubblici soci (da previsione statutaria), in conformità a quanto previsto dall'art. 16, commi 3 e 3 bis, del D.lgs. 175/2016;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

in base al disposto di cui all'art. 149 *bis*, comma 1, ultimo periodo del TUA: "*L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale*". In base alla norma speciale, quindi, la partecipazione dei Comuni al capitale del soggetto gestore può avvenire anche in forma indiretta, tramite un veicolo societario, e può anche non essere esclusiva;

- il modello *in house* providing può essere attuato dagli enti locali pugliesi aderendo agli incentivi di cui alla legge regionale richiamata in precedenza;
- con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 52 del 30 giugno 2025 l'Autorità Idrica Pugliese ha altresì proceduto a deliberare, in particolare:
 1. *di disporre l'affidamento del servizio idrico integrato pugliese secondo la formula dell' "in house providing" alla società Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP SpA) per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026, in ragione delle richiamate premesse di cui al punto precedente della presente deliberazione e tenuto conto, in particolare, dell'art. 149-bis, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 152/2006 e in attuazione dell'art. 3, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge n. 153/2024, nonché della L.R. Puglia n.14 del 28 marzo 2024 e dei conseguenziali provvedimenti del proprio organo esecutivo;*
 2. *di dare atto che il processo in corso di trasformazione di AQP SpA in società in house providing integra necessariamente una "fattispecie a formazione progressiva", inerente all'adozione da parte dei Consigli comunali degli enti locali pugliesi delle delibere di accettazione delle azioni della stessa Società, già trasferite*

- a titolo gratuito dalla Regione Puglia ai sensi della legge regionale n. 14/2024 e s.m.i. e di relativa deliberazione di Giunta regionale n.454 del 2025;*
3. *di approvare la relazione ex art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022 (allegata sub lett. C, unitamente al piano economico finanziario e alla relazione ex art.14 del medesimo provvedimento legislativo), recante la motivazione qualificata in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti e le condizioni di legge per procedere, nel caso di specie, all'affidamento diretto, in autoproduzione, della gestione del servizio idrico integrato pugliese nell'ATO unico Puglia in favore della Società in house Acquedotto Pugliese S.p.A. per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026;*
 4. *di approvare il Piano Economico Finanziario asseverato in proiezione ventennale (PEF 2026/2045), integrante la succitata Relazione (anch'esso allegato sub lett. C) e rimodulato rispetto a quello già approvato con la Delibera AIP 111/2024;*
 5. *di dare atto che Il nuovo statuto della Società Acquedotto Pugliese S.p.A. (allegato sub lett. E), così come modificato con la delibera di Giunta regionale n. 894 del 26 giugno 2025 ed approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 30/06/2025, oltre a recepire le prescrizioni di cui al comma 2-bis dell'art. 3 del già citato decreto legge 153/2024, consente di accertare - per quanto riportato in premessa narrativa e meglio dettagliato nella sopra citata Relazione ex art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022 - che la stessa si configura come Società in house (secondo il modello del c.d. "in house a cascata"), partecipata dalla Regione Puglia e, direttamente o indirettamente per il tramite di apposito veicolo societario, dagli Enti locali ricadenti nel territorio della medesima regione in quanto caratterizzata da:*
 - I. *partecipazione di solo capitale pubblico incedibile, per tutta la durata della società, con esclusione pertanto della possibilità di partecipazione allo stesso di privati (cfr artt. 5 e 7 dello Statuto);*
 - II. *oggetto sociale finalizzato alla produzione di un servizio di interesse economico generale, quale certamente è il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Unico Puglia, in conformità a quanto prescritto dall'art. 4, commi 1 e 2, lett. a) del TUSPP (cfr. art. 4 dello Statuto);*
 - III. *previsione, in apposita clausola statutaria, che oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve derivare, in conformità all'articolo 16, comma 3, del D.lgs. 175/2016, dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti locali soci (cfr. art. 4.3 dello Statuto);*
 - IV. *previsione del controllo analogo congiunto degli enti locali soci, in conformità agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 16 del D. lgs. 175/2016, mediante l'istituzione di un Comitato di coordinamento e controllo, con funzioni di controllo (cfr. art. 28 dello Statuto);*
 6. *di approvare lo schema di Convenzione di gestione, redatto in conformità alla convenzione tipo approvata con delibera ARERA 656/2015/R/idr (allegato sub lett. D) e l'annesso disciplinare tecnico, da sottoscrivere entrambi con il soggetto gestore in house, nei termini di cui all'art. 17, comma 3, del D.lgs. n. 201/2022...."*

ATTESO CHE:

- *La suddetta deliberazione è stata trasmessa per opportuna conoscenza "ed in ragione della prevista acquisizione delle quote societarie dell'attuale Soggetto Gestore da parte degli enti locali pugliesi", agli Enti di controllo competenti in merito quali la Sezione Regionale della Corte dei Conti e l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato senza ricevere, da parte dell'Autorità Idrica Pugliese, alcuna osservazione. È*

stata altresì pubblicata con relativi allegati sul sito istituzionale dell'Autorità Idrica Pugliese il 30 giugno 2025 e il 1° luglio 2025 sullo specifico portale telematico dell'ANAC denominato "Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali", ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022;

- Con successiva deliberazione n. 75 del 23 settembre 2025 l'Autorità Idrica Pugliese ha, da ultimo, deliberato apposita presa d'atto di ulteriori modifiche statutarie del soggetto gestore del servizio idrico integrato tese a recepire suggerimenti trasmessi in apposito parere dall'ANAC all'attenzione della Regione Puglia, avvalorandone le relative disposizioni;

VISTI E RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* (TUSP) che, all'art. 3, comma 1, riconosce alle amministrazioni pubbliche la possibilità di *"partecipare esclusivamente a società, anche consorzi, costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*;
- l'art. 4 del TUSP, che individua, al comma 1, le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, prescrivendo come regola generale che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. L'oggetto e le finalità della società partecipata devono quindi essere strettamente correlati alle finalità istituzionali dell'ente costituente/partecipante alla società;
- l'art. 4, comma 2, del TUSP, che, in applicazione del principio generale (funzionalità rispetto ai fini istituzionali dell'ente), individua espressamente i casi in cui la pubblica amministrazione è legittimata alla costituzione, all'acquisizione o al mantenimento delle partecipazioni pubbliche tra i quali: la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (lett. a); l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (lett. d);
- l'art. 5, comma 1, del TUSP, che - nel prevedere e disciplinare l'obbligo di motivazione analitica nell'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite - dispone un'espressa deroga nell'ipotesi in cui la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative;
- l'art. 7, comma 1, lett. c) del TUSP, che individua la competenza del Consiglio comunale all'adozione della deliberazione di partecipazione/costituzione di una società, statuendo altresì che l'atto deliberativo debba contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata e deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione pubblica partecipante;

CONSIDERATO che l'acquisizione delle partecipazioni al capitale sociale di AQP trasferite dalla Regione Puglia è espressamente ammessa da norme di legge nazionali (art. 3, comma 2 ter, del DL 153/2024 e art. 6, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. 201/2022), nonché prevista e disposta da norma di legge regionale (artt. 2 e seg. della L.R. Puglia n. 14/2024);

OSSERVATO CHE, di conseguenza, in ragione della deroga contemplata dall'art. 5, comma 1, primo periodo del TUSP, per l'adozione e la validità del presente atto deliberativo non occorre procedere alla redazione di motivazione analitica, né dar corso agli ulteriori adempimenti prescritti dai commi 3 e 4 del succitato art. 5;

DATO ATTO che comunque, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica, per dieci giorni consecutivi, attraverso pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale comunale;

OSSERVATO altresì che la scelta di entrare nel capitale sociale della società AQP SpA non comporta per il Comune oneri finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della l.r. n. 14/2024 e della deliberazione di G.R. n. 894 del 26/6/2025- anche tenuto conto che le suddette azioni saranno trasferite alla Società veicolo entro novanta giorni dall'acquisizione;

DATO CONTO, comunque, della compatibilità del presente atto con la normativa dei trattati europei ai sensi dell'art. 5, comma 2 del TUSPP, come meglio di seguito precisato:

- ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, si definisce aiuto di Stato alle imprese qualsiasi aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsa o minaccia di falsare la concorrenza, nella misura in cui incide sugli scambi tra gli Stati membri, è incompatibile con il mercato interno;
- affinché l'intervento pubblico si configuri come aiuto di Stato è necessario che:
 - sia concesso dallo Stato o tramite risorse pubbliche;
 - favorisca una o più imprese rispetto alle altre, ovvero venga concesso un vantaggio selettivo;
 - distorca di fatto o potenzialmente una situazione di concorrenza;
 - incida sugli scambi tra Stati membri;

ATTESO CHE:

- la normativa speciale sul SII (art. 149 bis del TUA) e la normativa generale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica (art. 6, comma 2, TUSPL) presuppone che gli enti locali partecipino direttamente alle società *in house* o, alternativamente, attraverso altri soggetti giuridici sottoposti al proprio controllo analogo, secondo il modello del c.d. *in house* a cascata;
- la società AQP SpA opera in un settore regolato dall'Autorità nazionale di Regolazione per l'Energia le Reti e l'Ambiente (ARERA) il cui metodo tariffario idrico si basa sul

principio generale del recupero integrale dei costi efficienti (*full cost recovery*), il quale presuppone che la gestione del SII raggiunga l'equilibrio economico-finanziario fra i costi operativi, la spesa per investimenti e i ricavi tariffari;

- AQP è una società fortemente patrimonializzata con un patrimonio netto di 529 milioni di euro al 31 dicembre 2023. La composizione del patrimonio netto è di 41 milioni di euro di capitale sociale e la restante parte è composta di riserve, costituite negli anni anche dagli utili degli esercizi precedenti. Da Statuto (art. 32), infatti, il 5% va a riserva legale *ex art. 2430 c.c.* (che ha ormai raggiunto il quinto del capitale sociale), mentre il 90% (novanta per cento) degli utili viene accantonato in apposita riserva finalizzata ad una maggiore patrimonializzazione della società a sostegno della realizzazione di investimenti previsti nei programmi annuali e pluriennali di volta in volta predisposti dall'organo amministrativo nonché per il miglioramento della qualità del servizio;
- AQP ha permanentemente chiuso in utile i bilanci di esercizio dalla sua trasformazione da Ente Autonomo in S.p.A. avvenuta nel 1999 e, negli ultimi 10 anni, ha realizzato utili in media pari a circa 29 milioni annui e nei soli ultimi 5 anni ha realizzato utili in media pari a circa 34,5 milioni annui. Il *trend* positivo è in linea con il PEF del Piano d'Ambito approvato dall'Autorità d'Ambito AIP (Deliberazione del Consiglio Direttivo AIP n. 21 del 13 marzo 2023) per un orizzonte temporale fissato al 31/12/2045 che conclude affermando che *"il risultato di esercizio del conto economico è sempre in utile per tutta la durata di affidamento, garantendo quindi un equilibrio economico della gestione"*.
- Anche l'allegato 4 alla Relazione di sintesi del Piano d'Ambito valuta gli utili previsti per il periodo di riferimento in misura sempre crescente rispetto all'attualità;

TENUTO CONTO CHE:

- i. il vigente Statuto di AQP prevede (art. 32) che il 5% degli utili vada a riserva legale *ex art. 2430 c.c.* (che ha ormai raggiunto il quinto del capitale sociale), il 90% (novanta per cento) degli utili venga accantonato in apposita riserva finalizzata ad una maggiore patrimonializzazione della società, e il restante 5% come deliberato dall'Assemblea;
- ii. negli ultimi 10 anni AQP ha generato in media utili pari a ca. euro 29 milioni annui (ca. 34,5 milioni annui negli ultimi 5 anni);
- iii. il capitale sociale di AQP detenuto dalla costituenda Società Veicolo sarà pari ad un massimo del 20%.

RILEVATO INFINE CHE:

- Il Piano economico finanziario del soggetto gestore *"in house"* in proiezione ventennale, allegato alla delibera AIP n. 52 del 30 giugno 2025, qui espressamente richiamato *per relationem*, evidenzia che il risultato economico e il saldo di tesoreria assumono valori sostenibili nell'intero periodo di Piano, a dimostrazione della capacità della gestione *in house* di ottenere un valore della produzione complessivamente in grado di compensare quanto consumato e di produrre il flusso di cassa necessario per far fronte agli impegni assunti;
- Il modello *in house* prescelto si fonda su un sistema tariffario che presenta nel corso del tempo adeguamenti in linea con la normativa di riferimento ma ai livelli minimi

previsti, allo scopo di ridurre l'impatto dell'onere del servizio nel paniere di spesa dell'utenza: questo aspetto viene garantito dalla forma di gestione prescelta che, pur nel rispetto del principio del full cost recovery si pone l'obiettivo di una gestione imprenditoriale che persegue innanzitutto gli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia;

- L'economicità è assicurata, come si evidenzia nel piano economico finanziario allegato alla delibera AIP n. 52 del 30 giugno 2025, dall'equilibrio della situazione economico-gestionale, patrimoniale e finanziaria, mentre l'efficienza è garantita dal rispetto degli standard di qualità previsti dal servizio, così come l'efficacia è assicurata dalla realizzazione del sistema di opere ed interventi definiti all'interno del Piano d'ambito. Completano tali principi la sostenibilità, fondamentale nella gestione del SII, che permette di garantire un adeguato equilibrio tra gestione e servizio attuali e futuri e l'*affordability* che sintetizza equilibrio economico-finanziario e sostenibilità della tariffa individuata per le diverse tipologie di utenza, tenendo anche conto di agevolazioni a favore di utenze in condizione di disagio economico-sociale;

ACCERTATO CHE:

- sarà trasferita a questo Comune una quota pari al 0,910 % del capitale sociale dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., come previsto nell'Allegato "A" alla Legge regionale 14/2024, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 7 aprile 2025;
- Il capitale sociale di AQP è pari ad € 41.385.573,60, rappresentato da numero 8.020.460 azioni ciascuna del valore di € 5,16 cadauna, come da art. 5 dello Statuto AQP (versione settembre 2025);
- La quota che viene trasferita al Comune di Bari è pari a n. 73.025 azioni, corrispondente ad un valore nominale – capitale sociale massimo sottoscrivibile – di € 376.809;

DATO ATTO, altresì, che:

- Il Comune di Bari ha ottemperato all'obbligo di cui all'art. 5, comma 2, TUSP, a norma del quale, prima dell'approvazione, il Comune sottopone lo schema della delibera del Consiglio Comunale a "forme di consultazione pubblica secondo modalità da essi stessi disciplinate".
- al fine di favorire una partecipazione informata, il processo di consultazione è stato preceduto da un Avviso pubblicato in data 5 dicembre 2025 all'Albo Pretorio e sul sito del Comune corredato da informazioni pertinenti e accessibili (attinenti agli obiettivi della consultazione, all'oggetto ed ai destinatari), nonché dei relativi documenti.
- Ai soggetti interessati sono stati concessi 10 giorni per la formulazione delle osservazioni e delle proposte relative all'operazione, da far pervenire all'indirizzo PEC rip.controlli.comunebari@pec.rupar.puglia.it espressamente indicato nell'Avviso;
- Alla data del 15 dicembre non sono pervenuti contributi o osservazioni;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b) n. 3, D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI

- l'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), recante "Attribuzioni dei consigli";
- l'art. 7, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) sulla competenza del Consiglio comunale all'adozione della deliberazione di partecipazione/ costituzione di società.
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale", pubblicato nella G.U. n. 88 del 14/04/2006 ed in particolare l'art. 149 *bis*;
- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella l. 14 settembre 2011, n.148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.", art. 3-bis, comma 1-bis;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella l. 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.", art. 25, comma 4;
- il D. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e in particolare l'art. 16 dedicato alla disciplina delle Società *in house* e ai prescritti requisiti del controllo analogo e dell'attività prevalente, successivamente denominato "TUSP";
- Il D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- il D.L. n. 153/2024 recante "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico";
- la legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2024 recante "Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio idrico integrato", così come modificata dalla l.r. n. 42 del 31 dicembre 2024.

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale;

VERIFICATO CHE tutte le sopra riportate argomentazioni risultano esaustive e sostengono l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Bari della partecipazione dell'Ente alla società *in house* Acquedotto Pugliese SpA, per cui la Regione Puglia ha disposto il trasferimento gratuito di 73.025 azioni;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, onde consentire la rapida acquisizione della quota definita di capitale sociale di AQP SpA, per le motivazioni espresse in narrativa;

Il Consiglio Comunale di Bari

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** della deliberazione dell'Autorità Idrica Pugliese n. 52 del 30 giugno 2025, mediante la quale la stessa ha disposto l'affidamento del servizio idrico integrato pugliese secondo la formula dell'*"in house providing"* alla società Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP SpA) per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026 tenuto conto, in particolare, dell'art. 149-bis, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 152/2006 e in attuazione dell'art. 3, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 153/2024, nonché della L.R. Puglia n. 14 del 28 marzo 2024 e dei conseguenziali provvedimenti del proprio organo esecutivo;
2. **DI PRENDERE ALTRESÌ ATTO** della deliberazione dell'Autorità Idrica Pugliese n. 75 del 24.09.2025 di presa d'atto delle modifiche statutarie e determinazioni conseguenti ai fini dell'istruttoria condotta da Autorità Idrica Pugliese;
- ~~3.~~ **DI ACQUISIRE** la proprietà delle azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A., trasferite a titolo gratuito dalla Regione Puglia, ai sensi della Legge regionale n. 14 del 28/03/2024 *"Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti il Servizio Idrico Integrato"*, per una quota pari al 0,910 % (n. quote 73.025) del capitale sociale dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., come previsto nell'Allegato "A" alla Legge Regionale 14/2024, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 7 aprile 2025 (corrispondente ad un valore di € 376.809);
4. **DI DARE ATTO** che in ragione della deroga contemplata dall'art. 5, comma 1, primo periodo del TUSP, per l'adozione e la validità del presente atto deliberativo non occorre procedere alla redazione di motivazione analitica, né dar corso agli ulteriori adempimenti prescritti dai commi 3 e 4 del succitato art. 5;
5. **DI ALLEGARE** al presente atto i provvedimenti adottati dalla regione Puglia, dall'Autorità Idrica Pugliese e dall'AQP SpA, citati in narrativa, su cui è fondata la deliberazione;
6. **DI DARE ATTO** che gli uffici comunali hanno mantenuto, in assenza di specifica disciplina, lo schema della presente deliberazione in pubblicazione per dieci giorni consecutivi, corredato da tutti gli atti a supporto, ritenendo il periodo sufficiente considerando la sostanziale avvenuta definizione del complesso processo amministrativo riguardante il SII, nonché l'urgenza dell'adozione del presente provvedimento;

7. **DI DARE ATTO**, altresì, degli esiti della consultazione pubblica avvenuta con riguardo al presente provvedimento, in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 5, comma 2, D. Lgs. 175/2016;
8. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile della Ripartizione Servizio finanziario ad adottare i conseguenti adempimenti contabili, relativi alla sottoscrizione della quota di capitale sociale di AQP SpA di cui la Regione Puglia ha disposto il trasferimento a titolo gratuito con deliberazione di G.R. n. 454 del 7/4/2025;
9. **DI DARE MANDATO** al Sindaco di compiere tutte le attività negoziali necessarie per dare attuazione alla presente deliberazione e per il buon fine dell'operazione, ancorché qui non espressamente menzionate;
10. **DI INCARICARE** la Ripartizione Controlli, legalità, trasparenza e antimafia sociale di adottare i conseguenti adempimenti in tema di controlli previsti sulle società in House;
11. **DI PUBBLICARE** il presente atto sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questa Amministrazione comunale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché di dare mandato agli Uffici competenti per l'adozione di ogni atto consequenziale;
12. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, onde consentire la rapida acquisizione della quota massima prevista del capitale sociale dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., per le motivazioni espresse in narrativa.

Esito Votazione

Il Consiglio Comunale,

con n. 25 presenti, come da scheda allegata, di cui:

n. 25 favorevoli (Vito Leccese, Pietro Albenzio, Grazia Albergo, Valeria Amoruso, Francesca Bottalico, Marco Bronzini, Italo CARELLI, Michelangelo Cavone, Antonio Ciaula, Maria Stefania Durante, Francesco Giannuzzi, Pasquale Lavopa, Lorenzo Leonetti, Nicola Loprieno, Nicoletta Milone, Giuseppe Neviera, Micaela Paparella, Angela Perna, Romeo Ranieri, Fabio Saverio Romito, Silvia Russo Frattasi, Giovanna Salemmi, Gesualdo Sanseverino, Claudio Schirone, Fabio Sisto)

n. 0 contrari

n. 0 astenuti

approva la proposta

Indi il Presidente propone l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza;

IL CONSIGLIO

Aderendo alla suddetta proposta;

DELIBERA

RENDERE immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267.

Come da relativa scheda di votazione allegata.

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

Positivo

Bari, 16/12/2025

Il responsabile
(Nicola D'Onchia)

2) **VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:**

Positivo

Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa riservati sulla scorta dell'istruttoria e del conseguente parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente proponente reso ai sensi dell'art.49 del tuel e 42 del vigente regolamento di contabilità attestante ex art.147-bis del tuel l'eseguito preventivo controllo in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa non si ravvisano condizioni ostative in termini di riflessi sulla situazione finanziaria dell'Ente, nel presupposto che la partecipazione sia concretamente funzionale alle finalità istituzionali dell'Ente, sia assicurata una funzione effettiva di controllo, sia assicurato il rispetto dei principi di equilibrio finanziario, sana gestione, e razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche e nell'intesa che le decisioni assunte con il presente atto non comportino oneri diretti o indiretti in capo all'ente se non preventivamente autorizzati con specifiche determinazioni dirigenziali di impegno. Si prescrive, quindi che qualunque obbligazione rinveniente dal presente provvedimento potrà essere perfezionata solo ed unicamente previa adozione ed esecutività di specifiche determinazioni dirigenziali di impegno ex art. 183 e 191 del tuel nei limiti degli stanziamenti a tal fine destinati. Si fa presente, inoltre, che la proposta non comporta oneri diretti a carico del bilancio comunale nell'esercizio corrente né per gli esercizi futuri, in quanto le azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A. vengono cedute a titolo gratuito e il capitale iniziale della società veicolo è interamente finanziato dalla Regione Puglia. Si evidenzia, tuttavia, che eventuali costi di gestione ordinaria della società veicolo, non noti alla data odierna, potranno determinare oneri per il Comune, da valutare in sede di programmazione finanziaria pluriennale.

Bari, 16/12/2025

Il Responsabile procedimento di Ragioneria

Pietro Luciannatelli

3) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Apposto visto di regolarità contabile e copertura finanziaria. Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa riservati sulla scorta dell'istruttoria e del conseguente parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente proponente reso ai sensi dell'art.49 del tuel e 42 del vigente regolamento di contabilità attestante ex art.147-bis del tuel l'eseguito preventivo controllo in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa non si ravvisano condizioni ostative in termini di riflessi sulla situazione finanziaria dell'Ente, nel presupposto che la partecipazione sia concretamente funzionale alle

finalità istituzionali dell'Ente, sia assicurata una funzione effettiva di controllo, sia assicurato il rispetto dei principi di equilibrio finanziario, sana gestione, e razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche e nell'intesa che le decisioni assunte con il presente atto non comportino oneri diretti o indiretti in capo all'ente se non preventivamente autorizzati con specifiche determinazioni dirigenziali di impegno. Si prescrive, quindi che qualunque obbligazione rinveniente dal presente provvedimento potrà essere perfezionata solo ed unicamente previa adozione ed esecutività di specifiche determinazioni dirigenziali di impegno ex art. 183 e 191 del tuel nei limiti degli stanziamenti a tal fine destinati. Si fa presente, inoltre, che la proposta non comporta oneri diretti a carico del bilancio comunale nell'esercizio corrente né per gli esercizi futuri, in quanto le azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A. vengono cedute a titolo gratuito e il capitale iniziale della società veicolo è interamente finanziato dalla Regione Puglia. Si evidenzia, tuttavia, che eventuali costi di gestione ordinaria della società veicolo, non noti alla data odierna, potranno determinare oneri per il Comune, da valutare in sede di programmazione finanziaria pluriennale.

Bari, 17/12/2025

(Giuseppe Ninni)



CITTA' DI BARI

CONSIGLIO COMUNALE MINUTA DI DELIBERAZIONE

N. 2025/00127

del 29/12/2025

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE N. 52 DEL 30 GIUGNO 2025 AVENTE AD OGGETTO "GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO PUGLIA DAL PRIMO GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2045. DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONFORMITÀ ALL'ART. 149 BIS DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI". ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ IN HOUSE AQP SPA DA PARTE DEL COMUNE DI BARI.

SCHEDA TECNICA

TIPO PROPOSTA G.M. X C.C.

PARERE TECNICO: Positivo ---

VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA: Positivo Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa riservati sulla scorta dell'istruttoria e del conseguente parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente proponente reso ai sensi dell'art.49 del tuel e 42 del vigente regolamento di contabilità attestante ex art.147-bis del tuel l'eseguito preventivo controllo in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa non si ravvisano condizioni ostative in termini di riflessi sulla situazione finanziaria dell'Ente, nel presupposto che la partecipazione sia concretamente funzionale alle finalità istituzionali dell'Ente, sia assicurata una funzione effettiva di controllo, sia assicurato il rispetto dei principi di equilibrio finanziario, sana gestione, e razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche e nell'intesa che le decisioni assunte con il presente atto non comportino oneri diretti o indiretti in capo all'ente se non preventivamente autorizzati con specifiche determinazioni dirigenziali di impegno. Si prescrive, quindi che qualunque obbligazione rinveniente dal presente provvedimento potrà essere perfezionata solo ed unicamente previa adozione ed esecutività di specifiche determinazioni dirigenziali di impegno ex art. 183 e 191 del tuel nei limiti degli stanziamenti a tal fine destinati. Si fa presente, inoltre, che la proposta non comporta oneri diretti a carico del bilancio comunale nell'esercizio corrente né per gli esercizi futuri, in quanto le azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A. vengono cedute a titolo gratuito e il capitale iniziale della società veicolo è interamente finanziato dalla Regione Puglia. Si evidenzia, tuttavia, che eventuali costi di gestione ordinaria della società veicolo, non noti alla data odierna, potranno determinare oneri per il Comune, da valutare in sede di programmazione finanziaria pluriennale.

PARERE CONTABILE: Positivo Apposto visto di regolarità contabile e copertura finanziaria. Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa riservati sulla scorta dell'istruttoria e del conseguente parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente proponente reso ai sensi dell'art.49 del tuel e 42 del vigente regolamento di contabilità attestante ex art.147-bis del tuel l'eseguito preventivo controllo in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa non si ravvisano condizioni ostative in termini di riflessi sulla situazione finanziaria dell'Ente, nel presupposto che la partecipazione sia concretamente funzionale alle finalità istituzionali dell'Ente, sia assicurata una funzione effettiva di controllo, sia assicurato il rispetto dei principi di equilibrio finanziario, sana gestione, e razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche e nell'intesa che le decisioni assunte con il presente atto non comportino oneri diretti o indiretti in capo all'ente se non preventivamente autorizzati con specifiche determinazioni dirigenziali di impegno. Si prescrive, quindi che qualunque obbligazione rinveniente dal presente provvedimento potrà essere perfezionata solo ed unicamente previa adozione ed esecutività di specifiche determinazioni dirigenziali di impegno ex art. 183 e 191 del tuel nei limiti degli stanziamenti a tal fine destinati. Si fa presente, inoltre, che la proposta non comporta oneri diretti a carico del bilancio comunale nell'esercizio corrente né per gli esercizi futuri, in quanto le azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A. vengono cedute a titolo gratuito e il capitale iniziale della società veicolo è interamente finanziato dalla Regione Puglia. Si evidenzia, tuttavia, che eventuali costi di gestione ordinaria della società veicolo, non noti alla data odierna, potranno determinare oneri per il Comune, da valutare in sede di programmazione finanziaria pluriennale.

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL
18.8.2000.

ANNOTAZIONI :

Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa connessa alla presente proposta di deliberazione e sulla base dei pareri di regolarità tecnico e contabile così come espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Ilaria Rizzo)

- Dato della decisione della GM che nella seduta del 18/12/2025 così si è espressa: "Si al Consiglio Comunale";

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE N. 52 DEL 30 GIUGNO 2025 AVENTE AD OGGETTO "GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO PUGLIA DAL PRIMO GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2045. DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONFORMITÀ ALL'ART. 149 BIS DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI". ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ IN HOUSE AQP SPA DA PARTE DEL COMUNE DI BARI.

PARERE ESPRESSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 239 D.LGS N.267 DEL 18.08.2000 (T.U.E.L) ED ARTT.78,79,80,81 E 82 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:

.FAVOREVOLE come da allegato parere n. 158 del 22/12/2025

Bari, 22/12/2025

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Accogli Anna Maria
Sabatino Antonio Sabino
Latorre Cosimo Damiano

- Visto il parere del collegio dei revisori del 22/12/2025 FAVOREVOLE come da allegato parere n. 158 del 22/12/2025 che si allega come parte integrante e sostanziale al presente atto;



4) PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE N. 52 DEL 30 GIUGNO 2025 AVENTE AD OGGETTO "GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO PUGLIA DAL PRIMO GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2045. DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONFORMITÀ ALL'ART. 149 BIS DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI". ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ IN HOUSE AQP SPA DA PARTE DEL COMUNE DI BARI. PROPOSTA N. 2025/700/00008.

Data: 29.12.2025 17:36

Richiesta: Utente Concilium

Quorum: 1/2 + 1

Maggioranza: 13

Presenti: **25**

Favorevoli: **25** | Contrari: **0** | Astenuti: **0** | Assenti: **12** |

Esito: **Approvata**

FAVOREVOLI : 25
ALBENZIO PIETRO - ALBERGO GRAZIA - AMORUSO VALERIA - BOTTALICO FRANCESCA - BRONZINI MARCO - CARELLI ITALO - CAVONE MICHELANGELO - CIAULA ANTONIO - DURANTE MARIA STEFANIA - GIANNUZZI FRANCESCO - LAVOPA PASQUALE - LECCESE VITO - LEONETTI LORENZO - LOPRIENO NICOLA - MILONE NICOLETTA - NEVIERA GIUSEPPE - PAPARELLA MICAELA - PERNA ANGELA - RANIERI ROMEO - ROMITO FABIO SAVERIO - RUSSO FRATTASI SILVIA - SALEMMI GIOVANNA - SANSEVERINO GESUALDO - SCHIRONE CLAUDIO - SISTO FABIO
CONTRARI : 0
ASTENUTI : 0
NON ESPRESSO : 0
ASSENTI : 12
AMORUSO NICOLA - BOZZO ANTONIO - CARRIERI GIUSEPPE - DE MARZO LAURA - DELLE FONTANE ANTONELLO - INTRONA PIERLUIGI - LA PENNA ANNARITA - LAFORGIA MICHELE - LAFORGIA VICTOR - PATRUNO CARLO - SISTO LIVIO - VIGGIANO GIUSEPPE
PRESENTI : 25
ALBENZIO PIETRO - ALBERGO GRAZIA - AMORUSO VALERIA - BOTTALICO FRANCESCA - BRONZINI MARCO - CARELLI ITALO - CAVONE MICHELANGELO - CIAULA ANTONIO - DURANTE MARIA STEFANIA - GIANNUZZI FRANCESCO - LAVOPA PASQUALE - LECCESE VITO - LEONETTI LORENZO - LOPRIENO NICOLA - MILONE NICOLETTA - NEVIERA GIUSEPPE - PAPARELLA MICAELA - PERNA ANGELA - RANIERI ROMEO - ROMITO FABIO SAVERIO - RUSSO FRATTASI SILVIA - SALEMMI GIOVANNA - SANSEVERINO GESUALDO - SCHIRONE CLAUDIO - SISTO FABIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Donato Susca

**I.E. PROPOSTA N. 2025/700/00008.**

Data: 29.12.2025 17:37

Richiesta: Utente Concilium

Quorum: 1/2 + 1

Maggioranza: 13

Presenti: **25**Favorevoli: **24** | Contrari: **0** | Astenuti: **0** | Assenti: **12** |Esito: **Approvata****FAVOREVOLI : 24**

ALBENZIO PIETRO - ALBERGO GRAZIA - AMORUSO VALERIA - BOTTALICO FRANCESCA - BRONZINI MARCO - CARELLI ITALO - CAVONE MICHELANGELO - CIAULA ANTONIO - DURANTE MARIA STEFANIA - GIANNUZZI FRANCESCO - LAVOPA PASQUALE - LECCESE VITO - LEONETTI LORENZO - LOPRIENO NICOLA - MILONE NICOLETTA - NEVIERA GIUSEPPE - PAPARELLA MICAELA - PERNA ANGELA - RANIERI ROMEO - RUSSO FRATTASI SILVIA - SALEMMI GIOVANNA - SANSEVERINO GESUALDO - SCHIRONE CLAUDIO - SISTO FABIO

CONTRARI : 0**ASTENUTI : 0****NON ESPRESSO : 1**

ROMITO FABIO SAVERIO

ASSENTI : 12

AMORUSO NICOLA - BOZZO ANTONIO - CARRIERI GIUSEPPE - DE MARZO LAURA - DELLE FONTANE ANTONELLO - INTRONA PIERLUIGI - LA PENNA ANNARITA - LAFORGIA MICHELE - LAFORGIA VICTOR - PATRUNO CARLO - SISTO LIVIO - VIGGIANO GIUSEPPE

PRESENTI : 25

ALBENZIO PIETRO - ALBERGO GRAZIA - AMORUSO VALERIA - BOTTALICO FRANCESCA - BRONZINI MARCO - CARELLI ITALO - CAVONE MICHELANGELO - CIAULA ANTONIO - DURANTE MARIA STEFANIA - GIANNUZZI FRANCESCO - LAVOPA PASQUALE - LECCESE VITO - LEONETTI LORENZO - LOPRIENO NICOLA - MILONE NICOLETTA - NEVIERA GIUSEPPE - PAPARELLA MICAELA - PERNA ANGELA - RANIERI ROMEO - ROMITO FABIO SAVERIO - RUSSO FRATTASI SILVIA - SALEMMI GIOVANNA - SANSEVERINO GESUALDO - SCHIRONE CLAUDIO - SISTO FABIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Donato Susca



COMUNE DI BARI

Ripartizione Organi Istituzionali e Affari Generali
I Commissione Consiliare Permanente

Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia Sociale
(Controlli, Gare ed Appalti, Trasparenza, Patrimonio, Beni confiscati, ERP, Emergenza abitativa, Urbanistica)

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERA N. **2025/700/00008**, avente ad oggetto: "Preso d'atto della Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Autorità idrica pugliese N. 52 del 30 giugno 2025 avente ad oggetto: "Gestione del servizio idrico integrato nell'ambito puglia dal primo gennaio 2026 al 31 dicembre 2045. Disposizione di affidamento in conformità all'Art. 149 bis del D.LGS 3 aprile 2026, N. 152 e successive modifiche e integrazioni". Acquisizione della partecipazione nella società in house AQP SpA da parte del Comune di Bari.

TRASMISSIONE PARERE.

Al

Presidente del Consiglio Comunale
Romeo Ranieri

e p.c. al

Direttore Ripartizione Segreteria Generale
Dott.sa Ilaria RIZZO

Loro Sedi

Con riferimento alla nota prot. nr. **0444377.1** del **19/12/2025**, si trasmette la proposta di deliberazione consiliare in oggetto, unitamente a tutti gli allegati, corredata del parere espresso da questa Commissione, come di seguito si riporta:

Presenti: Presidente Durante Maria Stefania, Consigliere Carelli Italo, Consigliere Giannuzzi Francesco e Consigliere Patruno Carlo.

La I Commissione Consiliare Permanente - **Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia Sociale** (Controlli, Gare ed Appalti, Trasparenza, Patrimonio, Beni confiscati, ERP, Emergenza abitativa, Urbanistica), nella seduta del **22.12.2025**, si è così espressa:

Presidente Durante Maria Stefania:

PARERE FAVOREVOLE;

Consigliere Carelli Italo:

PARERE FAVOREVOLE;

Consigliere Giannuzzi Francesco:

PARERE FAVOREVOLE;

Consigliere La Penna Annarita:

ASSENTE;

Consigliere Patruno Carlo:

SI ASTIENE E SI RISERVA DI ESPRIMERE IL PROPRIO PARERE IN CONSIGLIO COMUNALE;

Consigliere Laforgia Michele:

ASSENTE;

Consigliere Ranieri Romeo

ASSENTE;

Bari, li 22 dicembre 2025.

La Presidente

Maria Stefania Durante



COMUNE DI BARI

Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Anna Maria Accogli
Dott. Antonio S. Sabatino Dott. Cosimo D. Latorre

Parere n. 158 del 22/12/2025

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO **DELL'AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE N. 52 DEL 30 GIUGNO 2025 AVENTE AD OGGETTO "GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO PUGLIA DAL PRIMO GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2045. DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONFORMITÀ ALL'ART. 149 BIS DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI". ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ IN HOUSE AQP SPA DA PARTE DEL COMUNE DI BARI**

Proposta n.: 2025/700/0008

L'anno 2025 il giorno 22 del mese di dicembre previa regolare convocazione del Presidente, si è riunito in conference call, il Collegio dei Revisori dei Conti, per esaminare la richiesta di parere di cui all'oggetto, così composto: nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23 aprile 2024, per esaminare la richiesta di parere di cui all'oggetto, così composto:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| - Dott.ssa Anna Maria Accogli | <i>Presidente</i> |
| - Dott. Antonio S. Sabatino | <i>Componente</i> |
| - Dott. Cosimo D. Latorre | <i>Componente</i> |

per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b) n. 2), del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Collegio dei Revisori,

PREMESSO

- che in data **22 dicembre 2025** ha ricevuto la proposta n. **2025/700/08** ed i relativi allegati; che i singoli componenti il Collegio hanno già individualmente approfondito detti atti presso i propri studi, concernente **"GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO PUGLIA DAL PRIMO GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2045. DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONFORMITÀ ALL'ART. 149 BIS DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI". ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ IN HOUSE AQP SPA DA PARTE DEL COMUNE DI BARI**

- ”

Il Collegio dei Revisori dei Conti, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione allegata, espone quanto segue.

L'Amministrazione comunale intende procedere all'acquisizione delle quote di partecipazioni sociali della AQP - Acquedotto Pugliese SpA alienate dalla regione Puglia ai sensi della l.r. n. 14/2024, nel quadro normativo costituito dall'art. 3 comma 2 ter del decreto Legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 191 e dall'art. 149 bis del d. lgs. 152/2006. **L'acquisizione delle azioni da parte del Comune di Bari avviene per alienazione a titolo gratuito disposta dalla Regione Puglia, nella misura stabilita nell'allegato A alla**

legge regionale n. 14/2024 e successive modifiche e integrazioni. **L'Ente diverrà titolare di n. 73.025 azioni della società in house Acquedotto Pugliese s.p.a.** per un peso percentuale nel capitale sociale dello **0,91**.

VISTA la Legge Regionale 30 maggio 2011, n. 9 e s.m.i., la quale ha istituito **l'Autorità idrica pugliese**, soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua, attribuendole tutte le funzioni e i compiti già assegnati all'Autorità d'ambito per la gestione del servizio idrico integrato della Regione Puglia (ATO Puglia), costituita in applicazione del comma 1 dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 26 marzo 2007, n. 8 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), mediante le quali si affida all'Autorità Idrica il compito di approvare il programma di attuazione delle infrastrutture, di definire il modello organizzativo, di individuare le forme di gestione del Servizio Idrico Integrato e di determinare le tariffe del servizio medesimo;

VISTO l'art. 149 bis del D. lgs. 152/2006, mediante cui è espressamente previsto che "L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale";

VISTO il D. lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, recante il "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", ed in particolare i seguenti articoli: **l'art. 14 e l'art. 17**

PRESO ATTO che il 22 maggio 2024 l'assemblea regionale pugliese dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ha deliberato, all'unanimità, parere favorevole affinché possa essere garantita la partecipazione dei Comuni rappresentati a società a capitale completamente pubblico (società "in house");

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese (AIP) n. 68 del 20/06/2024 di "Avvio del procedimento inerente all'individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato ("SII") nell'Ambito Puglia";

CONSIDERATO CHE la IAP ha disposto di procedere alla rielaborazione del Piano d'Ambito con la durata ipotizzata per l'affidamento al nuovo gestore unico d'Ambito, sino al 2045;

CONSIDERATO CHE il Servizio Idrico Integrato rientra tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica, essendo, da un lato, un servizio necessario ad assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali e, dall'altro, un servizio di natura economica, erogato sul mercato dietro corrispettivo tariffario;

PRESO ATTO CHE:

- in data 30 settembre 2002 è stata sottoscritta con AQP la Convenzione di gestione, con cui è stata affidata la gestione del servizio fino al 31 dicembre 2018, termine di scadenza della concessione successivamente prorogato;
- il **31 dicembre 2025** giungerà a scadenza l'attuale gestione del SII nell'ATO Puglia, affidata mediante concessione ex lege (D. lgs. 141/1999) in favore della società AQP;
- le norme speciali che regolano il servizio idrico integrato sopra richiamate (D. lgs. 152/2006 - TUA) prevedono che l'ente di governo dell'ambito deliberi la forma di gestione

del servizio fra quelle previste dall'ordinamento europeo;

- **VISTO CHE** l'art. 14, comma 1, del D.lgs. 201/2022 (TUSPL) consente agli enti competenti di affidare i servizi pubblici locali a rete, come il servizio idrico integrato mediante una delle seguenti modalità:
- **a)** affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- **b)** affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- **c)** affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dal successivo articolo 17;

DATO ATTO CHE:

La Legge della Regione Puglia n.14 del 28 marzo 2024, come modificata dall'art. 241 della Legge della Regione Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024, **ha disciplinato le modalità di alienazione da parte della Regione delle partecipazioni sociali di Acquedotto Pugliese S.p.A. ai comuni pugliesi**; - in base alla richiamata Legge regionale, in attuazione dell'art. 3, comma 2 ter, del decreto-legge 153/2024, la Regione **trasferisce a titolo gratuito**, nella misura massima del 20 per cento, le azioni di AQP in favore dei comuni pugliesi, in base al piano di riparto riportato nell'**allegato A** della legge, a condizione che ciascun comune trasferisca le suddette azioni alla Società veicolo entro novanta giorni dall'acquisizione (art. 3, comma 1, L.R. 14/2024); il capitale sociale di AQP detenuto dalla costituenda Società Veicolo sarà pari ad un massimo del 20%.

PRESO ATTO CHE:

- L'Autorità Idrica Pugliese, con delibera n. 111 del 19 dicembre 2024, ha individuato il modello gestionale in *house providing* come forma ottimale di gestione del servizio idrico integrato.
- La Deliberazione 111/2024 di AIP è corredata da una Relazione tecnica e da un Piano economico finanziario ventennale (2026/2045), pari alla durata del previsto affidamento.

RILEVATO CHE:

tra i requisiti previsti, la società in house dovrà dimostrare di possedere le seguenti caratteristiche:

1. la partecipazione interamente pubblica della società affidataria del servizio;
2. capacità di controllo analogo da parte degli enti locali pugliesi sulla società;
3. oggetto sociale relativo alla gestione di servizi di interesse generale, quali il servizio idrico integrato, nei confronti degli enti affidanti, ai sensi dell'art. 7 comma 2 e 3, del D. Lgs. 36/2023;
4. un fatturato superiore all'80% per attività espletate in favore degli enti pubblici soci, in conformità a quanto previsto dall'art. 16, commi 3 e 3 bis, del D.lgs. 175/2016;

RICHIAMATI:

- il disposto di cui all'art. 149 bis, comma 1 del D.L. 12-9-2014 n. 133 convertito in legge 11-11-2015 n. 164;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 52 del 30 giugno 2025 dell'Autorità Idrica Pugliese;
- La suddetta deliberazione è stata trasmessa, agli Enti di controllo competenti in merito quali la **Sezione Regionale della Corte dei conti e l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato** senza ricevere, alcuna osservazione. È stata altresì pubblicata con relativi allegati sul sito istituzionale dell'Autorità Idrica Pugliese il 30 giugno 2025 e il 1° luglio 2025 sullo specifico portale telematico dell'ANAC denominato "Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali", ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022;

- Con successiva deliberazione n. 75 del 23 settembre 2025 l'Autorità Idrica Pugliese ha, deliberato apposita presa d'atto di ulteriori modifiche statutarie del soggetto gestore del servizio idrico integrato tese a recepire suggerimenti trasmessi in apposito parere dall'ANAC.

CONSIDERATO che l'acquisizione delle partecipazioni al capitale sociale di AQP trasferite dalla Regione Puglia è espressamente ammessa da norme di legge nazionali (art. 3, comma 2 ter, del DL 153/2024 e art. 6, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. 201/2022), nonché prevista e disposta da norma di legge regionale (artt. 2 e seg. della L.R. Puglia n. 14/2024);

OSSERVATO altresì che la scelta di entrare nel capitale sociale della società AQP SpA non comporta per il Comune **oneri finanziari**, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della l.r n. 14/2024 e della deliberazione di G.R. n. 894 del 26/6/2025 - anche tenuto conto che le suddette azioni saranno trasferite alla Società veicolo entro novanta giorni dall'acquisizione:

DATO CONTO, della compatibilità del presente atto con la disciplina degli aiuti di stato, come meglio di seguito precisato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE.

RILEVATO INFINE CHE:

- Il Piano economico finanziario del soggetto gestore "*in house*" in proiezione ventennale, allegato alla delibera AIP n. 52 del 30 giugno 2025, evidenzia che il risultato economico e il saldo di tesoreria assumono valori sostenibili nell'intero periodo di Piano, a dimostrazione della capacità della gestione in house di ottenere un valore della produzione complessivamente in grado di compensare quanto consumato e di produrre il flusso di cassa necessario per far fronte gli impegni assunti;
- Il modello in house prescelto si fonda su un sistema tariffario che presenta nel corso del tempo adeguamenti in linea con la normativa di riferimento, nel rispetto del principio del full cost recovery che si pone l'obiettivo di una gestione imprenditoriale che persegue innanzitutto gli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia;
- **L'economicità** è assicurata, dall'equilibrio della situazione economico-gestionale, patrimoniale e finanziaria; **l'efficienza** è garantita dal rispetto degli standard di qualità previsti dal servizio; **l'efficacia** è assicurata dalla realizzazione del sistema di opere ed interventi definiti all'interno del Piano d'ambito.

ACCERTATO CHE:

- sarà trasferita a questo Comune una quota pari al 0,910 % del capitale sociale dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., come previsto nell'Allegato "A" alla Legge regionale 14/2024, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 7 aprile 2025;
- Il capitale sociale di AQP è pari ad € 41.385.573,60, rappresentato da numero 8.020.460 azioni ciascuna del valore di € 5,16 cadauna, come da art. 5 dello Statuto AQP (versione settembre 2025);
- La quota che viene trasferita al Comune di Bari è pari a n. 73.025 azioni, corrispondente ad un valore nominale – capitale sociale massimo sottoscrivibile – **di € 376.809;**

DATO ATTO CHE

- Il Comune di Bari ha rispettato l'art. 5, comma 2, del TUSP, che prevede la consultazione

- pubblica dello schema di delibera prima della sua approvazione;
- al fine di favorire una partecipazione informata, il processo di consultazione è stato preceduto da un Avviso pubblicato in data **5 dicembre 2025 all'Albo Pretorio** e sul sito del Comune corredato da informazioni pertinenti e accessibili (attinenti agli obiettivi della consultazione, all'oggetto ed ai destinatari), nonché dei relativi documenti.
- Ai soggetti interessati sono stati concessi **10 giorni** per la formulazione delle osservazioni e delle proposte relative all'operazione, da far pervenire all'indirizzo PEC rip.controlli.comunebari@pec.rupar.puglia.it espressamente indicato nell'Avviso;
- Alla data del 15 dicembre non sono pervenuti contributi o osservazioni;

PARERE DEL COLLEGIO

VISTI

- l'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), recante "Attribuzioni dei consigli";
- l'art. 7, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) sulla competenza del Consiglio comunale all'adozione della deliberazione di partecipazione/ costituzione di società.
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale", pubblicato nella G.U. n. 88 del 14/04/2006 ed in particolare l'art. 149 bis;
- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella l. 14 settembre 2011, n.148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.", art. 3-bis, comma 1-bis;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella l. 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.", art. 25, comma 4;
- il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e in particolare l'art. 16 dedicato alla disciplina delle Società in house e ai prescritti requisiti del controllo analogo e dell'attività prevalente, successivamente denominato "TUSP";
- Il D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- il D.L. n. 153/2024 recante "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico";
- la legge della Regione Puglia n. 14 del 28 marzo 2024 recante "Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio idrico integrato", così come modificata dalla l.r. n. 42 del 31 dicembre 2024.

VISTO

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data **16/12/2025** dal Dirigente proponente;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data **17/12/2025** dal Direttore Risorse Finanziarie **Parere del Dirigente di Ragioneria:** *Parere di regolarità contabile: Positivo Apposto visto di regolarità contabile e copertura finanziaria. Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa riservati sulla scorta dell'istruttoria e del conseguente parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente proponente reso ai sensi dell'art.49 del tuel e 42 del vigente regolamento di contabilità attestante ex art.147-bis del tuel l'eseguito preventivo controllo in ordine alla*

regolarità e correttezza dell'azione amministrativa non si ravvisano condizioni ostative in termini di riflessi sulla situazione finanziaria dell'Ente, nel presupposto che la partecipazione sia concretamente funzionale alle finalità istituzionali dell'Ente, sia assicurata una funzione effettiva di controllo, sia assicurato il rispetto dei principi di equilibrio finanziario, sana gestione, e razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche e nell'intesa che le decisioni assunte con il presente atto non comportino oneri diretti o indiretti in capo all'ente se non preventivamente autorizzati con specifiche determinazioni dirigenziali di impegno. Si prescrive, quindi che qualunque obbligazione rinveniente dal presente provvedimento potrà essere perfezionata solo ed unicamente previa adozione ed esecutività di specifiche determinazioni dirigenziali di impegno ex art. 183 e 191 del tuel nei limiti degli stanziamenti a tal fine destinati. Si fa presente, inoltre, che la proposta non comporta oneri diretti a carico del bilancio comunale nell'esercizio corrente né per gli esercizi futuri, in quanto le azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A. vengono cedute a titolo gratuito e il capitale iniziale della società veicolo è interamente finanziato dalla Regione Puglia. Si evidenzia, tuttavia, che eventuali costi di gestione ordinaria della società veicolo, non noti alla data odierna, potranno determinare oneri per il Comune, da valutare in sede di programmazione finanziaria pluriennale.

- la scheda di consulenza tecnico giuridica rilasciata in data **18/12/2025** dal Segretario Generale che si è espresso con parere favorevole in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa connessa alla proposta di deliberazione in esame;

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla Proposta di deliberazione Consiliare n. 2025/700/00008 avente ad oggetto "**PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE N. 52 DEL 30 GIUGNO 2025 AVENTE AD OGGETTO "GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO PUGLIA DAL PRIMO GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2045. DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONFORMITÀ ALL'ART. 149 BIS DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI". ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ IN HOUSE AQP SPA DA PARTE DEL COMUNE DI BARI**".

Il presente parere viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. ssa Anna Maria Accogli

Dott. Antonio S. Sabatino



**ANTONIO SABINO
SABATINO**
22.12.2025 19:53:53
GMT+01:00

Dott. Cosimo D. Latorre



Firmato digitalmente da:
COSIMO DAMIANO LATORRE
Firmato il 22/12/2025 19:43

Seriale Certificato: 47576692243761427412145056826790070069

Valido dal 05/12/2023 al 05/12/2026

C.so Vittorio Emanuele II, 113 70122 - Bari - Tel. 080/6710000 e-mail: ufficio.revisoreconti@comune.bari.it

DELIBERAZIONE N. 2025/00127 del 29/12/2025

Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno. Proposta di delibera n. 2025/700/00008.

PUNTO N. 4 PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE N. 52 DEL 30 GIUGNO 2025 AVENTE AD OGGETTO "GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO PUGLIA DAL PRIMO GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2045. DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONFORMITÀ ALL'ART. 149 BIS DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI". ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ IN HOUSE AQP SPA DA PARTE DEL COMUNE DI BARI.

PRESIDENTE:

Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno proposta di delibera numero. 2025/700/00008 attinente alla presa d'atto della deliberazione del consiglio direttivo dell'autorità idrica pugliese numero 52 del 30 giugno 2025 avente ad oggetto gestione del servizio idrico integrato nell'ambito Puglia dal primo gennaio 2026 al 31 dicembre 2045 disposizioni di affidamento. In conformità all'articolo 149 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152 e successive modifiche e integrazioni Acquisizione della partecipazione nella società in House aqp Spa da parte del Comune di Bari, proponente l'assessore Nicola Grasso a cui cedo la parola per una breve illustrazione.

ASSESSORE GRASSO:

Sì, grazie presidente con questa deliberazione si prende atto appunto della deliberazione dell'autorità idrica pugliese del giugno del 25 con la quale è stato disposto l'affidamento del servizio idrico integrato pugliese alla società acquedotto pugliese Spa attraverso la forma degli in House providing. La durata è il punto di 20 anni fino al 2045 proprio perché si prende atto che sono c'è stata una modifica statutaria perché è scaduta no la concessione che affidava alla Regione Puglia, come socio unico la gestione dell'Acquedotto pugliese e la proprietà delle azioni per legge è stata trasferita ai dalla regione Puglia titolo gratuito a tutti i comuni della Puglia la legge regionale. 14-24 ha disposto questo al Comune di Bari, è toccata la quota pari allo 0,91 per cento del capitale sociale e quindi con questo atto si delibera di acquisire questa quota, ovviamente a titolo gratuito e dobbiamo dire che siamo il primo comune che effettua questo tipo di decisione diventa una questa delibera quasi una delibera guida, per quanto riguarda questi questo nuovo schema di gestione che interesserà l'acquedotto pugliese.

Una delibera importante, anche perché come dire viene ribadito il carattere pubblico di acquedotto pugliese e in questo caso gli stessi comuni verranno chiamati in causa come soggetti gestori e quindi tra le partecipazioni appunto del comune, adesso, dovremmo annoverare anche questa che attiene ripeto la gestione dell'acqua pubblica.

PRESIDENTE:

Grazie assessore è aperta la discussione, prego consigliere Ciaula

CONSIGLIERE CIAULA:

Piccole precisazioni, in questo caso mi va di rilevare perché nonostante io sia molto restio a citare interventi nazionali o prendere in considerazione nel bene o nel male eventi che vanno fuori

dall'aula consigliare mi corre però l'obbligo questa volta di tenere informata anche la città di quello che oggettivamente si è verificato, probabilmente per una velocità di esecuzione l'assessore non ha detto. Il governo italiano, quindi il governo di Giorgia Meloni ha posto in essere una scelta di grande responsabilità, aprendo un confronto con la Regione Puglia per correggere la legge salvare, quindi la concessione e tutelare i comuni quali comuni tra questi comuni sicuramente il Comune di Bari e questo è un aspetto importante, fondamentale, perché dimostra anche il fatto che si possa lavorare in simbiosi per ottenere dei risultati importanti.

Quello che sarà il nostro voto e che appunto sarà un voto favorevole non è un via libera in bianco che noi oggi andiamo a dare né tantomeno un atto di fiducia politica alla Regione Puglia, ma è una scelta per mettere in sicurezza il servizio idrico e impedire che possa finire sul mercato. Quindi ristabiliti questi parametri e messi i paletti, io credo che quest'oggi andiamo a votare qualcosa di importante qualcosa di utile dal punto di vista dell'impatto sociale sulla città e qualcosa di rilevante anticipo il voto favorevole di Fratelli d'Italia.

PRESIDENTE:

La ringrazio consigliere Ciaula. Grazie per questa condivisione.

Non vedo ulteriori scritti è chiusa la discussione ci sono dichiarazioni di voto?

Non ci sono dichiarazioni di voto, cortesemente, invitiamo i consiglieri ad entrare in aula per la votazione.

C'è stato il miracolo di San Nicola oggi. Apriamo la votazione. All'unanimità dei presenti con 25 voti a favore la proposta di delibera è approvata.

VOTAZIONE

PRESIDENTE:

È chiusa la votazione.

Favorevoli 25

Contrari 00

Astenuti 00

La proposta è approvata. Pongo in votazione l'immediata eseguibilità.

PRESIDENTE:

pongo in votazione l'immediata eseguibilità.

VOTAZIONE

PRESIDENTE:

È chiusa la votazione.

Favorevoli 24

Contrari 00

Astenuti 00

La proposta di delibera è immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to Romeo Ranieri

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Donato Susca

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 30/12/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dott.ssa
Antonella Del Re

Bari, 30/12/2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 30/12/2025 al 13/01/2026.

L'incaricato

Bari, 31/12/2025

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n.82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
<http://albo.comune.bari.it/>